



# COMUNE DI LONGI

## PROVINCIA DI MESSINA

N. 47 Reg. DEL 27 NOVEMBRE 2007

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  
L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A  
FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI  
EMARGINAZIONE.**

L'anno DUEMILASETTE \_\_\_\_\_ il giorno VENTISETTE \_\_\_\_\_ del  
mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo  
Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9,  
esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa l.r. in sessione  - Ordinaria  - Straordinaria  
 - Urgente, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata  
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CALANDI Lorena – Presidente C.C.	X		7. BARTOLO Leone	X	
2. MELITA Filippo – V. Presidente C.C.	X		8. BALLI' Luigi	X	
3. CALCO' Antonino	X		9. CARCIONE Francesco cl. 1961	X	
4. CARCIONE Francesco cl. 1971	X		10. MICELI Marco	X	
5. VITALE Giuseppe	X		11. FABIO Calogero	X	
6. LAZZARA Francesco	X		12. RUSSO Roberto	X	

**ASSEGNATI ....12 IN CARICA... ....12 PRESENTI ...N. 12 ASSENTI ...N. 0**

Assume la presidenza la Dott.ssa CALANDI Lorena – Presidente del Consiglio Comunale.

- Partecipa l'Assessore Sig. Leone Brancatelli e il Segretario Comunale Dott. Fabio Toscano.
- Intervengono gli Assessori =====.
- Risulta presente in aula il Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Alfredo Pidalà, il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Sig. Rosario Lombardo e la Responsabile dell'Ufficio di Contabilità Rag. Rosa Maria Schillirò e il Revisore unico dei conti Rag. Giuseppe Pruiti.

Ai sensi dell'articolo 184, ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: ==

La seduta è pubblica.

Pubblicato all'Albo Pretorio col n. 85  
dal 9/3/08 al 6/6/08  
L'adatto alle pubblicazioni  
Inizio pubblicazione - Fine pubblicazione  
*[Signature]*

## L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

**CONSTATATO** che in attuazione alle norme ed ai principi costituzionali, la Regione nel quadro della sicurezza sociale, ha istituito un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzati a garantire ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona;

**CHE** con interventi di politica sociale la regione si prefigge di garantire i diritti sociali di cittadinanza, integrando in una rete di protezione sociale le risorse pubbliche e private, effettive e potenziali della comunità.

**CHE** alla luce di quanto espresso nell'art. 22 della legge quadro 328/2000 che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali e recita fra l'altro " *Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.....*";

**VISTO** l'art. 23 della suddetta legge che definisce il "reddito minimo d'inserimento" come misura generale di contrasto alla povertà e di sostegno del reddito;

**PRESO ATTO** che il vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari art. 13 L.R. n. 10/91 approvato con delibera di C.C. n. 21 del 28/02/1992, risulta, allo stato attuale, poco attinente agli interventi di assistenza e sicurezza sociale;

**VISTO** l'art. 11 del vigente statuto comunale che attribuisce al Consiglio Comunale la definizione e l'adozione dei regolamenti.

**VISTO** l'ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

**VISTA** la legge 328/2000;

**RITENUTO**, pertanto, approvare il predetto regolamento, costituito da n. 28 articoli, che si allega sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi espressi in narrativa

### PROPONE

1. **Di revocare** il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/1992., relativamente agli istituti in esso disciplinati nel presente regolamento;
2. **Approvare** il regolamento per l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione, che si allega sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

1

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI ..... : F.to Antonino Corrao

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA .....: F.to Rosario Lombardo**

=====  
Il Presidente dà lettura della proposta.

Indi, il Presidente preso atto che nessun intervento viene richiesto pone a votazione la proposta in esame e relativa alla *"Approvazione regolamento per l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione"*.

**Presenti e votanti n. 12. Voti favorevoli n. 12, espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione su riportata e posta all'o.d.g.;

**VISTO** che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, hanno espresso:

- **il Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona", per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");**
- **il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");**

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti Rag. Giuseppe PRUITI in data **09 novembre 2007, Rep. n. 15**, che sub **"C"** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTE** le leggi regionali n. 44 del 3.12.1991; n. 48 del 11.12.1991; n. 23 del 07.09.1998, e n. 30 del 23.12.2000;

**VISTO** l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

**RITENUTO** di dover accogliere quanto proposto;

**VISTO** l'esito della votazione su riportato,

### **DELIBERA**

**di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione su riportata ed avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE".**

**A questo punto si dà atto che entra in aula il Vice Sindaco Prof. Francesco Pidalà.**

ALL."A"



**COMUNE DI LONGI**  
Provincia di Messina

# **REGOLAMENTO**

**PER L'EROGAZIONE  
DELL'ASSISTENZA ECONOMICA  
A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE  
E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**



# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 13 della L.R. n. 10/91 e dell'art. 22 e 23 della Legge n. 328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utili al superamento dello stato di disagio.

#### **ART. 2**

##### **Finalità**

Il Comune di Longi garantisce i servizi sociali in favore di tutti i cittadini residenti e a quelli in possesso di permesso di soggiorno limitato per motivi di salute o gravidanza potranno essere erogati interventi di emergenza anche a persone dimoranti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di particolare gravità e/o necessità. Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo e di emergenza.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dal Comune sono finalizzati a:

- a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza con l'eventuale carico di persone inabili;**
- b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;**
- c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;**
- d) protezione delle persone portatrici di handicap, con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona disabile, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;**
- e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;**
- f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunità;**
- g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto e concorso nei canoni di locazione abitativa.**

### **ART. 3** **Forme di intervento**

Al conseguimento di tali obiettivi il Comune provvederà con l'approntamento di progetti personalizzati che potranno prevedere l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare e residenziale, l'inserimento in strutture di aggregazione, riabilitazione e ricreazione delle differenti categorie di persone in difficoltà, e la definizione di interventi assistenziali ed economici, secondo le seguenti modalità:

- 2 assistenza economica per servizio di utilità sociale
- 3 assistenza economica continuativa;
- 4 assistenza economica straordinaria;
- 5 assistenza alloggiativa;
- 6 assistenza farmaceutica e generi di prima necessità;
- 7 forme di assistenza economica integrativa per nuclei con minori orfani e famiglie affidatarie;
- 8 forme di intervento concernenti un contributo economico per minori, disabili, anziani e adulti ospiti di servizi residenziali e non.

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Inoltre, per la particolarità di alcuni interventi, l'Ente può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato.

### **ART. 4** **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3:

- a) Le persone residenti nel Comune di Longi;
- b) Le persone dimoranti nel Comune di Longi o senza fissa dimora;

L'intervento potrà essere richiesto per un singolo utente come segue:

- a) Direttamente dall'interessato o familiare;
- b) Dal Servizio Sociale, anche dietro segnalazione di Enti, Associazioni o privati.

Le persone di cui alla precedente lettera b), del comma 1, dovranno essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale o da altro funzionario comunale.

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata con apposito modulo (allegato A, B) predisposto dal Servizio Sociale Comunale, alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza, in conformità al presente Regolamento.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai documenti previsti per ogni specifica prestazione.

L'istruttoria delle domande fa capo il Servizio Sociale, che valuterà e formulerà il progetto di intervento. In tale fase è data al Servizio Sociale Comunale la più ampia facoltà ispettiva e di controllo, con il supporto anche della Polizia Municipale, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di rilevazione (All. C).

Il progetto di intervento verrà allegato alla domanda sottoscritta dal richiedente e verrà trasmesso al Responsabile del Servizio, il quale avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento stesso.

## **ART. 5**

### **Condizioni di accesso**

Ogni intervento di assistenza economica, prestato nelle differenti forme di cui all'articolo 3, è inquadrato in un progetto individuale organico, finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno.

Si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza risulti dallo stato di famiglia. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purché la convivenza risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate dei soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, come precedentemente costituito in età lavorativa, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione reddituale.

L'ammontare del reddito considerato viene determinato secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 e Decreto Legislativo 3 maggio 2001 n.130, e dovrà essere inferiore ai limiti indicati all'articolo 5.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico.

Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale Comunale ha la più ampia facoltà di verifica e controllo.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da poter corrispondere un contributo economico, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate indebitamente.

Comunque, l'intervento di assistenza economica è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione percentuale.

I soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:

1. comunicare al Comune, entro 20 giorni, ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
2. rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale.

## **ART.6**

### **Criteri di determinazione del "reddito minimo d'inserimento"**

Il "reddito minimo d'inserimento" viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento.

Il "reddito minimo d'inserimento" viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, come segue

**Numero componenti il nucleo familiare/ fascia di reddito:**

**1 importo assegno sociale INPS**

**2 importo assegno sociale INPS X 1,57**

**3 importo assegno sociale INPS X 2,04**

**4 importo assegno sociale INPS X 2,46**

**5 importo assegno sociale INPS X 2,85.**

**TABELLA "1"**

**SOGLIA DI ACCESSO PER GLI INTERVENTI "REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO"**

NUCLEO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO	A	B	C(A-B)
		IMPORTO MINIMA INPS ANNO 2006	REDDITO MENSILE PERCEPITO	AMMONTARE TRASFERIM. MONETARIO INTEGRATIVO DI REDDITO
1	1	€ 381,72		€ 381,72
2	1,57	€ 599,30		€ 599,30
3	2,04	€ 778,71		€ 778,71
4	2,46	€ 939,03		€ 939,03
5	2,85	€ 1.087,90		€ 1.087,90
6	3,2	€ 1.221,50		€ 1.221,50
7	3,55	€ 1.355,11		€ 1.355,11

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico – fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

**ART. 7**

**Criteri per la determinazione del reddito**

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.

In ottemperanza alla normativa vigente, la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla relativa legge, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

I beneficiari di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2000, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISEE.

## **TITOLO II**

### **ASSISTENZA FINALIZZATA**

#### **Art. 8**

#### **Assistenza economica per servizio di utilità sociale**

L'assistenza economica per servizio di utilità sociale finalizzata consiste nell'intervento a favore di soggetti che siano privi di occupazione ed abili al lavoro, per i quali viene elaborato un progetto che oltre a restituire loro dignità, li renda partecipi e promotori attivi della propria azione di recupero.

Tale intervento, che viene definito con un progetto individuale elaborato dal Servizio Sociale del Comune, prevede le mansioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al reddito minimo d'inserimento, sopra indicato.

I settori nei quali gli interessati possono essere messi a disposizioni sono:

1. servizio di custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche ;
2. servizio salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
3. servizio di aiuto a disabili ed anziani;
4. servizio di home maker (piccoli lavori di manutenzione domestica,...);
5. servizi amministrativi vari.
6. qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante servizio civico

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di euro 500,00 al mese, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di un anno. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, disoccupati o inoccupati non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico ( donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Per l'inserimento nelle attività di Utilità sociale i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

#### **ART. 9**

#### **Graduatoria**

Nel caso in cui il numero delle domande per l'espletamento del servizio civico comporti una spesa superiore alle disponibilità di bilancio. L'Ufficio redigerà apposita graduatoria attenendosi ai seguenti

criteri:

- a. disoccupazione : per ogni periodo di disoccupazione pari a sei mesi, 4 punti, sino ad un massimo di 5 anni; gli ulteriori periodi non saranno valutati;
- b. prole :per ogni figlio minorenni o studente a carico 2 punti;
- c. coniuge: se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di un'attività lavorativa a causa di malattia, 5 punti;
- d. affitto della casa : fino ad €. 150,00, mensile, 1 punto; per ogni €. 50,00 oltre i 150,00 euro mensili, 1 punto: Nel caso in cui si percepisca un contributo per la casa in affitto, punto 0;
- e. reddito familiare

A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande.

#### **ART. 10 Rinuncia**

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto a svolgere, o in caso di mancata ingiustificata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, si applicherà una penalizzazione di punti 10 all'eventuale successiva domanda

## TITOLO III

### ALTRE FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

#### **ART.11**

##### **Assistenza economica continuativa**

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari a causa delle loro condizioni economiche e sociali, e che per la loro condizione socio-sanitaria non possono essere oggettivamente inserite in servizi di utilità sociale.

Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dal Responsabile del Servizio del Comune congiuntamente con i Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, e si procederà alla conseguente determinazione.

Esso deve contenere:

- 2 definizione degli obiettivi e della finalizzazione dell'intervento;
- 3 durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- 4 ammontare della somma mensile da erogare, tenendo conto della tabella 1 del reddito minimo d'inserimento;
- 5 verifica della evoluzione socio-economica del progetto.

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto all'articolo 6.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data della determinazione dirigenziale, avrà la durata massima di sei mesi e non potrà superare la somma di euro 250,00 mensili.

L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari e forniture di alimenti per bambini.

Tale contributo potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. In tale intervento economico rientrano anche i sussidi economici tesi a favorire la permanenza nel nucleo familiare di minori, anziani e disabili, a rischio di istituzionalizzazione.

#### **ART. 12**

##### **Assistenza economica straordinaria**

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno (gravi eventi morbosi che comportino spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare, ecc.).

La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente o del nucleo familiare, il cui reddito sarà calcolato così come indicato negli articoli 6 e 7, e alloggiativa nei limiti fissati dalla tabella 1.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, qualora l'evento straordinario colpisca il produttore di reddito. In questo caso sarà operata una riduzione proporzionale del contributo straordinario, così



come indicato nella tabella 2.

Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di euro 1.000,00.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali contributi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Per fronteggiare esigenze particolare e urgenti il Responsabile dei Servizi Sociali, su proposta motivata dell'Operatore Sociale, e nei limiti di cui al comma precedente, potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite di euro 250,00 per richiesta, ed a tal fine viene istituito un apposito fondo presso l'Ufficio Economato.

L'Economo trasmetterà apposito rendiconto mensile al Settore Servizi Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

### **ART. 13 Assistenza alloggiativi**

L'assistenza economica, finalizzata al pagamento di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche, non usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione. Le condizioni in cui si trova la famiglia debbono essere debitamente documentate.

Il contributo sarà calcolato in base al reddito, così come determinato nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 come modificato dal D.Lgs. n.130/2001, e non potrà superare il 50% delle spese di stipula del contratto di locazione, e/o del canone di locazione mensile di un contratto regolarmente registrato. In ogni caso il sostegno alloggiativi avrà una durata limitata per un massimo di sei mesi nell'anno, e dovrà essere definito nel quadro di un progetto individualizzato di intervento, che abbia l'obiettivo del recupero della autosufficienza sociale ed economica del destinatario. In situazioni particolarmente disagiate il contributo potrà essere concesso per un periodo e per un importo superiore su relazione dell'assistente sociale. In caso in cui la famiglia è costretta a lasciare il proprio alloggio, potrà essere previsto il ricovero in strutture alberghiere o di accoglienza, che non potrà essere superiore ad un periodo di giorni 30 (trenta). In caso di presenza di minori e in casi di particolare gravità, su relazione dell' assistente sociale competente, la permanenza potrà avere una durata maggiore.

Nel caso in cui il nucleo familiare risultasse beneficiario del contributo di cui alla legge n. 431/98 il contributo di cui al presente articolo sarà sospeso.

### **ART. 14 Assistenza farmaceutica ed in generi di prima necessità**

Questo tipo di assistenza intende rappresentare una forma di intervento immediato, limitato nel tempo, a cittadini che si trovino in particolari situazioni di necessità economica e non costituisce impedimento alcuno, ai fini dell'erogazione di altri interventi di natura assistenziali, purché coordinati tra loro.

L'erogazione di tale nuova forma di assistenza mira a far superare esigenze che altrimenti, non verrebbero soddisfatte, Essa pertanto, verrà erogata attraverso la consegna di buoni che riportano l'indicazione dei beni da concedere, avendo riguardo alle esigenze immediate.

A tal proposito, ove le circostanze lo consentono o lo richiedono, Il Responsabile del servizio erogatore avrà cura di raccordare l'intervento d'intesa con l'assistente sociale dell'A.U.S.L.

L'assistenza si sostanzia nell'erogazione di buoni che autorizzano il prelievo di:

1. generi di prima necessità;
2. farmaci e/o presidi sanitari ritenuti essenziali e non rimborsabili dal S.S.N., nonché gli alimenti ed i prodotti di prima necessità per neonati.



Per usufruire di tale intervento i cittadini dovranno presentare la richiesta, in apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, ai preposti Uffici Comunali,

La consegna del buono riguardante la fornitura di farmaci e/o presidi sanitari dovrà avvenire previa esibizione di prescrizione medica che dovrà riportare:

1. Le generalità del cittadino ammalato/ neonato;
2. Elenco dei prodotti richiesti;
3. Dichiarazione del medico curante, che ne attesti la necessità

L'amministrazione Comunale, provvederà a tal fine, a convezionarsi con negozi di generi alimentari e con farmacie locali, previa intesa con i rispettivi titolari, intesa che sarà sollecitata da una lettera/avviso, anche ai fini di realizzare possibili economie, sul prezzo di listino.

Gli esercenti che offriranno il maggior ribasso, saranno invitate a stipulare apposita convenzione con il Comune, nella quale saranno disciplinate le modalità di somministrazione delle varie forniture e quelle relative alla liquidazione, restando in ogni caso inibita la consegna di prodotti o di merci diversi da quelli indicati nel buono, che riporterà la firma del Responsabile dei Servizi Sociali.

Alla liquidazione dei buoni che verranno presentati alla fine di ogni trimestre accompagnati da apposita fattura, provvederà il Responsabile del servizio, con proprio provvedimento.

Il buono, che autorizza il prelievo di generi alimentari, non può avere una cadenza inferiore al mese, restando esclusi da tale limitazione, quelli destinati all'acquisto di medicine o di presidi sanitari;

Nel caso in cui dovesse venir accertato che sia stato consegnato un alimento, una medicina o comunque un presidio sanitario diversi da quanto indicato nel buono, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della assistenza nei confronti del soggetto che ne ha dato causa e non si procederà al riconoscimento del buono, ai fini della liquidazione.

A tal proposito, il Responsabile del Servizio Sociale, potrà disporre, tramite il Corpo della polizia Municipale, verifiche a campione, che, in quanto tali, vanne effettuate senza ritardo alcuno rispetto al momento della richiesta.

## **ART. 15**

### **Assistenza economica mensile, straordinaria e per servizio sostitutivo della famiglia**

1. L'Assistenza economica mensile, straordinaria e per servizi integrativi e/o sostitutivi della famiglia viene erogata a :

- a. minori cui sia venuto a mancare uno dei genitori o entrambi i genitori;
- b. minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre;
- c. minori in affidamento familiare, disposto sia dall'autorità giudiziaria che dall'assistente sociale.

2. Per i minori orfani l'entità dell'assistenza economica tuttora vigente è quella determinata dalla Regione Sicilia, sia rispetto ai parametri di reddito, che rispetto alle quote assistenziali da erogare, come da tabelle n. 3 e n. 4.

Il minore orfano ha diritto a usufruire dell'assistenza economica, fino al 18° anno di età e in caso di studenti, fino al 26° anno di età, per studi universitari o equipollenti, purché il ragazzo risulti in regola con il piano di studi previsto dal proprio corso e non sia beneficiario di assegni di studio o di analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo superiore o pari alla quota prevista dell'intervento economico spettante all'orfano medesimo.

Per la determinazione del reddito del nucleo orfanile devono essere considerate tutte le entrate a

carattere fisso e continuativo, al netto IRPEF, quali:

- 2 redditi e pensioni di qualsiasi natura;
- 3 redditi da lavoro dipendente ed autonomo, esclusi gli assegni familiari e gli straordinari;
- 4 redditi da patrimonio (ad eccezione del reddito della casa di abitazione) quali : affitti di case o terreni, interessi da capitale, premi di polizze assicurative.

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un contributo urgente di euro 250,00 per ciascun orfano, purché il nucleo familiare non disponga di un reddito da lavoro e/o da patrimonio, superiore a quello previsto per accedere alla V fascia.

All'orfano solo, in grave stato di bisogno, che sia privo di reddito e non fruisca di affidamento familiare o di inserimento in comunità educativa, è corrisposto un assegno pari alla pensione minima per i lavoratori autonomi e dipendenti con più di 780 contributi assicurativi.

Agli orfani soli, in grave stato di bisogno di assistenza, con un reddito proprio non superiore alla pensione minima per i lavoratori autonomi e dipendenti, con più di 780 contributi assicurativi, sono invece assistiti secondo la prima fascia della tabella 4.

Gli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare sono erogati contributi economici non superiori al 90% del costo del servizio e comunque quando il reddito del nucleo orfanile non superi il limite massimo per l'accesso all'assistenza economica, aumentato del costo del servizio e della quota del contributo di cui alla V fascia per ogni orfano oltre il primo.

Tale assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica, se dovuta.

Per servizi integrativi si intendono quegli interventi atti a sostenere l'azione del genitore superstite all'assolvimento dei compiti connessi al proprio diritto – dovere di educare i figli, quando lo stesso si trovi in particolari difficoltà a svolgere autonomamente tale compito e debba appoggiarsi a strutture o persone per assicurare al figlio un servizio a questi necessario in relazione al raggiunto livello di sviluppo psico – fisico.

I servizi integrativi consistono in interventi che vanno dalla prestazione a domicilio o presso persone o strutture sino alle più complete forme di appoggio a convito nei casi in cui il genitore superstite non può accudire il figlio o quest'ultimo presenti problemi non risolvibili nella propria famiglia.

Per gli orfani in affidamento familiare, la determinazione del reddito deve tenere conto delle entrate del nucleo di origine del minore e non di quelle dell'affidatario. Il contributo concesso, può essere aumentato per i minori che necessitano di particolari attenzioni o che si trovano in situazioni di disagio psico – fisico e sociale.

3. Per i minori illegittimi esposti all'abbandono riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente all'allevamento del minore, viene erogato un assegno mensile pari ad euro 154,93 = , fino al compimento del 15° anno di età del minore stesso, aumentabile di euro 25,82 = , in presenza di altri figli. Nel caso in cui il minore presenti Handicap fisici, psichici o sensoriali che non fruisca dell'assegno di accompagnamento, l'assegno di assistenza materna è stabilito nella misura di euro 206,58.

Per accedere a tale assistenza vengono rispettati i requisiti di reddito di cui all'art. 3 del Regolamento e, comunque secondo sempre dietro progetto redatto dall'Assistente Sociale.

4. Per i minori soggetti ad affidamento familiare viene erogato un assegno mensile così come previsto nel vigente regolamento comunale ;

5. E' prevista, inoltre, la possibilità di concedere, per i minori orfani, illegittimi o riconosciuti dalla sola madre e per minori affidati, per non più di due volte all'anno, sussidi straordinari dell'importo di euro 154,93 =, in presenza di situazioni che richiedono interventi di specifico ausilio ( protesi dentarie, auricolari, visive, acquisto di testi scolastici, ecc.).

Le provvidenze economiche saranno erogate ai minori di cui ai commi 3, 4, 5, compatibilmente alla disponibilità di bilancio a seguito di relazione dell'Assistente Sociale preposta alla verifica dello stato del minore, e a individuare gli interventi da attuare in suo favore.

**ART. 16**  
**Contributo economico per minori, disabili e anziani**  
**collocati in strutture residenziali**

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi previsti negli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica secondo le vigenti disposizioni vigenti in Sicilia.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, la partecipazione di questi ai costi sarà determinata ai sensi della legislazione vigente. La valutazione della situazione reddituale sarà effettuata così come indicato nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000. Le suddette disposizioni sono applicate tenendo conto di quanto fissato dalla Regione Sicilia, circa il concorso degli utenti, agli oneri connessi al ricovero presso le Residenze Sanitarie Assistite.

Per i cittadini in stato di abbandono, inseriti in strutture residenziali a carico del S.S.N., il Comune può garantire un contributo, che non potrà superare un importo di euro 150,00 mensili.

Gli utenti ospiti in R.S.A. sono tenuti a concorrere al costo della retta con proprio reddito di pensione e/o con reddito da patrimonio o altro, detratta una quota pari all'importo del reddito minimo d'inserimento di euro 381,72, necessaria allo stesso per le esigenze di natura strettamente personali.

Nei casi in cui l'ospite in RSA non sia in grado di contribuire, in tutto o in parte, con proprio reddito, alla retta, sono tenuti i familiari ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

Restano, comunque, a carico dell'utente le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere e simili e le spese per le prestazioni individuali di comfort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili).

**ART. 17**  
**Contributi in favore delle Associazioni di volontariato**  
**operanti nel campo dell'assistenza e promozione sociale.**

Il Comune di Longi (Me) può garantire gli interventi di cui all'art. 1 avvalendosi anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'assistenza e della promozione sociale in favore delle persone residenti sul territorio comunale o distrettuale

Il Comune può sostenere queste associazioni attraverso le seguenti modalità:

1. con un contributo economico finalizzato al sostegno alle attività delle associazioni;
2. con la stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento di interventi programmati.

In sede di bilancio di previsione viene definita l'entità dello stanziamento annuale diretto al sostegno economico delle associazioni di volontariato sociale.

Per ottenere un contributo economico finalizzato al sostegno delle attività, l'associazione dovrà presentare entro il mese di Giugno apposita domanda corredata dello Statuto associativo (se già non consegnato), del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, oltre ad una dettagliata relazione delle attività svolte dall'associazione unitamente al rendiconto degli eventuali contributi ricevuti nell'anno precedente.

L'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato costituisce un requisito essenziale nell'assegnazione del contributo. Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 70% della richiesta e verranno privilegiate le richieste finalizzate alla copertura di spese effettuate per l'aggiornamento dei volontari dell'associazione, al fine di abilitarle nel sostenere e promuovere quelle persone, che per il loro particolare disagio sociale, vivano una condizione di grave emarginazione.

La determinazione dei contributi concessi, sulla base delle disponibilità finanziarie di bilancio e degli atti svolti dall'Ufficio Servizi Sociali in relazione alla verifica della congruità delle richieste, viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale entro il mese di Settembre di ciascun anno.

Il Comune di Longi, nel quadro delle attività programmate in materia di Servizi Sociali, può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di prestazioni o servizi. Tali prestazioni dovranno essere integrative degli interventi svolti dall'Amministrazione Comunale, direttamente o attraverso privati.

Tale convenzioni dovranno in ogni caso prevedere:

- 2 tipologia delle prestazioni;
- 3 modalità di svolgimento delle prestazioni;
- 4 elenco del personale volontario impiegato;
- 5 determinazione del rimborso spese da corrispondere per lo svolgimento dell'attività;
- 6 durata del rapporto convenzionale;
- 7 strumenti di verifica.

**TITOLO IV**  
**ESONERI TOTALI E PARZIALI**

**ART. 18**  
**Esoneri**

Per tutti gli esoneri, totali o parziali, concessi ad utenti in disagiate condizioni economiche e relative a servizi scolastici (mensa,, centri ricreativi estivi, ecc.)

i parametri presi in considerazione per l'esonero sono di due tipologie:

1. Fasce di reddito I.S.E.E , per massimo punti 8;
2. Coefficienti di disagio sociale, per massimo punti 12.

Ciascuna domanda potrà utilizzare un punteggio massimo di 20 punti totali e sulla base dei punteggi ottenuti verrà formulata una graduatoria dello "stato di bisogno" di ciascun nucleo familiare che avrà presentato richiesta di esonero

**1. PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE ISEE**

REDDITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
0-2.000,00	PUNTI 8
2.000,01 – 4.000,00	PUNTI 6
4.000,01 - 6.000,00	PUNTI 4
6.000,01 - 8.000,00	PUNTI 2
OLTRE 8.000,00	PUNTI 0

**2. COEFFICIENTI DI DISAGIO SOCIALE**

**a. Condizioni strutturali dell'abitazione e collocazione della stessa rispetto ai servizi presenti sul territorio comunale: massimo punti 1,5**

- Ubicazione dell'abitazione di residenza rispetto ai servizi comunali (max 0,4):

Centrale servita	Poco servita	Frazione e non servita
Punti 0	Punti 0,2	Punti 0,4

- Stato dell'abitazione di residenza (max 0,6)

	Riscaldamento	Acqua	Telefono
Presente	Punti 0	Punti 0	Punti 0
Non presente	Punti 0,2	Punti 0,3	Punti 0,1

- Condizioni Igienico-Ambientali dell'abitazione (max punti 0,5)

Condizioni igienico ambientali	Punti attribuiti
Adeguate	Punti 0
Scadenti	Punti 0,3
Inidonee	Punti 0,5

**b. Rete sociale di riferimento: massimo 3 punti complessivi**

- Disponibilità familiari (max punti 1)

Conviventi disponibili	Parzialmente disponibili	Assenza di conviventi
Punti 0	Punti 0,5	Punti 1

- Parentela e vicinato (max punti 1)

Parenti o vicini disponibili	Parenti o vicini poco disponibili o lontani	Parenti o vicini non disponibili
Punto 0	Punti 0,5	Punti 1

- Grado di intensità relazionale (max punti 1)

Frequenta o riceve persone singole o gruppi	Frequenta o riceve di rado	Non incontra o frequenta mai persone anche singole o gruppi
Punti 0	Punti 0,5	Punti 1

**c. Situazione lavorativa del capofamiglia: massimo punti 1,5**

Situazione lavorativa	Punti attribuiti
Occupato stabilmente	Punti 0
Lavori saltuari o stagionali	Punti 0,5
Disoccupato	Punti 1
Disoccupazione con difficoltà o impossibilità certificata a svolgere alcune mansioni con o senza iscrizione nelle liste speciali di disoccupazioni	Punti 1,5

**d. Valutazione del rischio sociale: massimo punti 3**

La presenza all'interno del nucleo familiare di uno dei seguenti elementi che prefigurano una situazione attuale o potenziale di rischio:

- Presenza nel nucleo di situazioni di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenze) o di malattie sociali;
- Presenza nel nucleo familiare di minori in situazioni di rischio potenziale (abbandono scolastico, problematiche di disagio minorile, separazione dei coniugi e mancata corresponsione degli alimenti al coniuge affidatario dei minori debitamente dichiarata sotto la propria responsabilità dal richiedente l'esonero ecc.);
- Presenza nel nucleo familiare di persone con ridotta mobilità e/o che richiedano assistenza continuativa e comunque tale da pregiudicare lo spazio di vita degli altri componenti il nucleo familiare;

da diritto all'attribuzione di ulteriori punti 3

**e. Spese sanitarie in regime di non esenzione dal nucleo familiare e debitamente documentata (scontrini fiscali di farmacie con indicazioni di "medicinale" ovvero scontrini con indicazione del numero di "reparto" con acclusa dichiarazione del farmacista che attesti che il reparto indicato si riferisce a medicinale) per massimo punti 2.**

Entità delle spese sanitarie sostenute	Punti attribuiti
Da €. 0 a €. 500,00	Punti 0,2
Da €. 300,01 a €. 500,00	Punti 0,5
Da €. 500,01 a €. 800,00	Punti 1

Da €. 800,01 a €. 1.100,00	Punti 1,5
Da €. 1.100,00 a €. 2.000,00	Punti 1,8
Oltre €. 2.000,00	Punti 2

**f. Beni mobili posseduti (oltre la casa per uso abitativo ed un'automobile, si scalano max Punti - meno 2)**

Descrizione	n.1	n.2
Altri Immobili	Meno punti 0.2	- punti 1
Autoveicoli	- punti 1	- punti 2
Altri beni mobili	- punti 1,5	- punti 2

**g. Presenza di altre prestazioni sociali erogate dal Comune di Longi(Me) ovvero dall'Unione dei Comuni o dal distretto sanitario nell'anno di riferimento nel corso dell'anno solare di richiesta del contributo (max punti 1):**

Altre prestazioni erogate	Nessuna prestazione erogata
Punti 0	Punti 1

#### ART. 19

#### Approvazione della graduatoria

La G.M. dopo aver approvato la graduatoria delle richieste, procederà all'esonero secondo quelle che sono le disponibilità di bilancio dell'ente al momento di ciascun termine di presentazione delle domande, attribuendo l'esonero totale a chi avrà ottenuto il punteggio più alto e successivamente l'esonero parziale per i decrescenti punteggi ottenuti, fino a concorrenza della cifra totale precedentemente stabilita, senza obbligo alcuno verso coloro che dovessero risultare esclusi.

L'amministrazione Comunale, qualora i fondi disponibili non lo consentono, non è tenuta infatti in alcun modo ad erogare il suddetto beneficio, benché le domande siano state regolarmente presentate nei termini previsti.

PUNTEGGIO (ISEE + COEFFICIENTE DISAGIO SOCIALE)	ESENZIONE
Da Punti 20 a punti 15	100%
Da Punti 14 a punti 11	75%
Da punti 10 a punti 7	50%
Da punti 6 a punti 4	25%
Da punti 3 a punti 1	10%
Punti 0	0



## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 20**

#### **Azione di rivalsa per sussidi indebiti**

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'amministrazione Comunale, sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

### **ART. 21**

#### **Alternatività delle diverse forme contributive**

Nell'erogazione dei diversi interventi di natura assistenziale, si applica il principio di alternatività tra i diversi contributi in ordine ai medesimi presupposti, salva l'ipotesi in cui in ordine alla medesima situazione di fatto questa presenti una pluralità di aspetti suscettibili di essere realizzati in maniera ottimale mediante l'applicazione di più fattispecie di contributi tipici. In ogni caso il Servizio Sociale effettuerà un solo intervento per anno solare.

### **ART. 22**

#### **Adeguamento dei parametri economici**

Tutti i limiti di reddito e le entità del contributo vanno rivalutati alla data del 1° Gennaio di ogni anno secondo l'indice ISTAT dell'incremento del costo della vita per operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

### **ART.23**

#### **Interventi per conto dello stato, di altri enti o privati**

Quando gli oneri degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

### **ART.24**

#### **Leggi e atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto dal precedente Regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali;
- b) Le leggi regionali;
- c) Le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **ART.25**

#### **Disposizioni generali**

1. Il comune di Longi rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Forme associative e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni e qualsiasi prestazione.
2. Il Comune di Longi non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato patrocinio e/o interventi economici alle Forme associative proponenti, anche se rappresentanti del Comune facciano parte degli organi amministrativi delle stesse. Nessun



rapporto di obbligazioni dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di finanziamento, non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione degli interventi è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

#### **ART.26**

##### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale o servizio, previo consenso espresso dall'interessato.

Per quanto non previsto nel seguente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 27**

##### **Rinvio normativo**

Per qualsiasi provvidenza disposta in base al presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente al momento della concessione per quanto riguarda il rispetto:

- Delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre forme di pericolosità sociale;
- Delle norme di sicurezza concernenti l'utilizzazione degli immobili;
- Delle norme fiscali.

#### **ART. 28**

##### **Termini di validità**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Esso rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione consiliare di revisione dello stesso.

## TABELLA "2"

### FASCE DI REDDITO PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

<b>NUCLEO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>FASCIA "A" RIM. 100% REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO</b>	<b>FASCIA "B" RIM. 60%</b>	<b>FASCIA "C" RIM. 20%</b>
<b>1</b>	<b>€ 4.962,36</b>	<b>€ 7.443,54</b>	<b>€ 9.924,00</b>
<b>2</b>	<b>€ 7.790,91</b>	<b>€ 11.686,36</b>	<b>€ 13.686,00</b>
<b>3</b>	<b>€ 10.123,21</b>	<b>€ 15.184,82</b>	<b>€ 17.184,00</b>
<b>4</b>	<b>€ 12.207,41</b>	<b>€ 18.311,11</b>	<b>€ 21.311,00</b>
<b>5</b>	<b>€ 14.142,73</b>	<b>€ 21.214,09</b>	<b>€ 23.214,00</b>

**MAGGIORATA DEL 0,35 PER OGNI COMPONENTE**

**TABELLA "3"**

**LIVELLI DI REDDITO ANNUI E MENSILI PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELL'ORFANO DEI LAVORATORI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'EX-ENAOI**

<b>LIVELLI</b>	<b>REDDITO MENSILE</b>	<b>REDDITO ANNUO</b>	<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</b>
<b>1°</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Reddito nullo</b>
<b>2°</b>	<b>Da € 1,00 ad € 314,02</b>	<b>Da € 1,00 Ad € 4.089,54</b>	<b>Reddito pari all'importo della Pensione Sociale</b>
<b>3°</b>	<b>Da € 315,02 ad € 510,22</b>	<b>Da € 4.090,45 Ad € 6.632,86</b>	<b>Reddito pari all'importo della pensione minima INPS dei lavoratori autonomi dipendenti</b>
<b>4°</b>	<b>Da € 511,22 ad € 689,56</b>	<b>Da € 6.633,86 Ad € 8.274,72</b>	<b>Reddito pari all'importo dell'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi assoluti</b>
<b>5°</b>	<b>Da € 690,56 da € 1.164,43</b>	<b>Da € 8.031,52 Ad € 13973,26</b>	<b>Limite di reddito previsto dalla legge per beneficiare dell'assegno minimo in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili</b>

TABELLA 4

ASSEGNI CONTINUATIVI DI MANTENIMENTO PER IL NUCLEO COMPOSTO DA GENITORE SUPERSTITE ED UN SOLO ORFANO

FASCIE	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	€ 327,23	€ 654,46	€ 981,69	€ 1.308,92	€ 1.636,15	€ 1.963,38	€ 2.290,61	€ 2.617,84	€ 2.945,07	€ 3.272,30	€ 3.599,53	€ 3.926,76			
2	€ 172,68	€ 345,36	€ 518,04	€ 690,72	€ 863,40	€ 1.036,08	€ 1.208,75	€ 1.381,43	€ 1.554,11	€ 1.726,79	€ 1.899,47	€ 2.072,15			
3	€ 113,91	€ 227,82	€ 341,73	€ 455,64	€ 569,54	€ 683,45	€ 797,36	€ 911,27	€ 1.025,18	€ 1.139,09	€ 1.253,00	€ 1.366,91			
4	€ 76,93	€ 153,86	€ 230,80	€ 307,73	€ 384,66	€ 461,59	€ 538,52	€ 615,45	€ 692,39	€ 769,32	€ 846,25	€ 923,18			
5	€ 39,37	€ 78,73	€ 118,10	€ 157,46	€ 196,83	€ 236,19	€ 275,56	€ 314,93	€ 354,29	€ 393,66	€ 433,02	€ 472,39			

IL PARAMETRO E' AUMENTATO DI **€ 39,37** MENSILI PER OGNI ORFANO OLTRE IL PRIMO

**Allegato "A"**

**RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA PER L'ANNO \_\_\_\_\_**

Spazio riservato al Protocollo

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
LONGI (Me)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente/dimorante in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ trovandosi nelle condizioni di disagio economico previste dal vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali

**CHIEDE**

La concessione di assistenza per l'anno \_\_\_\_\_ relativo a:

- Assegno economico per servizio civico
- Assegno economico continuativo in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa,
- Assegno economico straordinario
- Assistenza alloggiativi
- Assistenza farmaceutica ed in generi di prima necessità.
- Assistenza ai minori
- Contributo economico per minori, disabili e anziani collocati in strutture residenziali

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza del regolamento comunale richiamato e di accettarlo nella sua totalità (il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali)
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Nominativo	Data di nascita	Rapporto di parentela

Allega alla presente::

- Fotocopia documento di riconoscimento;
- Certificato medico attestante l' idoneità a svolgere l'attività lavorativa;
- Certificato rilasciato dall' AUSL attestante l' incapacità lavorativa;
- Ricevuta canone di locazione
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Attestazione dell' indicatore della situazione economica (ISE-ISEE).

Allega, inoltre, la seguente documentazione utile per la formazione della graduatoria

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

Il/La sottoscritto/a è consapevole che ogni omissione o variazione delle notizie sopra riportate, verificate nei termini di legge dall'Amministrazione e valutate nelle loro motivazioni dagli Operatori, potrà portare ad una modifica dell'intervento eventualmente concesso.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D:P:R: 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle notizie contenute nella presente.

(Informativa ai sensi della legge 196/2003 "Tutela della Privacy", i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo)

Longi li \_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

**Allegato "B"**

**RICHIESTA ESONERO PER L'ANNO \_\_\_\_\_**

Spazio riservato al Protocollo

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
LONGI (Me)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ residente/dimorante in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ trovandosi nelle condizioni di disagio **economico e sociale** previste dal vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali

**CHIEDE**

L'esonero per l'anno \_\_\_\_\_ relativo al servizio di:

- Mensa scolastica
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza del regolamento comunale richiamato e di accettarlo nella sua totalità (il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali)
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

<b>Nominativo</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Rapporto di parentela</b>

Allega alla presente::

- Fotocopia documento di riconoscimento;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE).

Allega, inoltre, la seguente documentazione utile per la formazione della graduatoria

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

Il/La sottoscritto/a è consapevole che ogni omissione o variazione delle notizie sopra riportate, verificate nei termini di legge dall'Amministrazione e valutate nelle loro motivazioni dagli Operatori, potrà portare ad una modifica dell'intervento eventualmente concesso.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D:P:R: 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle notizie contenute nella presente.

(Informativa ai sensi della legge 196/2003 "Tutela della Privacy", i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo)

Longi li \_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)





# COMUNE DI LONGI

## (Provincia di Messina)

Via Roma, 2 - 98070 LONGI (ME) - ☎ 0941 485040 • Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02810650834 - Codice Fiscale 84004070839

E mail : [economatocomunedilongi@virgilio.it](mailto:economatocomunedilongi@virgilio.it) - c.c.p. 13925987

Area "Servizi alla persona" Tel. 0941 485040 int. 17 e Fax 0941 485599

**Allegato "C"**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Rapporto informativo a carico di \_\_\_\_\_ nato

il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

In Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**Ufficio Servizi Sociali**

**Sede**

**1. Attività esercitata dal richiedente e reddito** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Attività esercitata dal coniuge e reddito** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Attività esercitata da altri componenti il nucleo familiare e reddito:**

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

### DISAGIO SOCIALE

**a. Condizioni strutturali dell'abitazione e collocazione della stessa rispetto ai servizi presenti sul territorio comunale: massimo punti 1,5**

- Ubicazione dell'abitazione di residenza rispetto ai servizi comunali

Centrale servita	Poco servita	Frazione e non servita

- Stato dell'abitazione di residenza (max 0,6)

	Riscaldamento	Acqua	Telefono
Presente			
Non presente			

- Condizioni Igienico-Ambientali dell'abitazione (max punti 0,5)

Condizioni igienico ambientali	
Adeguate	
Scadenti	
Inidonee	

**b. Rete sociale di riferimento: massimo 3 punti complessivi**

- Disponibilità familiari

Conviventi disponibili	Parzialmente disponibili	Assenza di conviventi

- Parentela e vicinato

Parenti o vicini disponibili	Parenti o vicini poco disponibili o lontani	Parenti o vicini non disponibili

- Grado di intensità relazionale

Frequenta o riceve persone singole o gruppi	Frequenta o riceve di rado	Non incontra o frequenta mai persone anche singole o gruppi

**c. Situazione lavorativa del capofamiglia:**

Situazione lavorativa	
Occupato stabilmente	
Lavori saltuari o stagionali	
Disoccupato	
Disoccupazione con difficoltà o impossibilità certificata a svolgere alcune mansioni con o senza iscrizione nelle liste speciali di disoccupazioni	

#### D .Valutazione del rischio sociale:

La presenza all'interno del nucleo familiare di uno dei seguenti elementi che prefigurano una situazione attuale o potenziale di rischio:

- Presenza nel nucleo di situazioni di dipendenza(alcolismo, tossicodipendenze) o di malattie sociali;
- Presenza nel nucleo familiare di minori in situazioni di rischio potenziale(abbandono scolastico, problematiche di disagio minorile, separazione dei coniugi e mancata corresponsione degli alimenti al coniuge affidatario dei minori debitamente dichiarata sotto la propria responsabilità dal richiedente l'esonero ecc.)
- Presenza nel nucleo familiare di persone con ridotta mobilità e/o che richiedano assistenza continuativa e comunque tale da pregiudicare lo spazio di vita degli altri componenti il nucleo familiare:

e. Spese sanitarie in regime di non esenzione dal nucleo familiare e debitamente documentata (scontrini fiscali di farmacie con indicazioni di "medicinale" ovvero scontrini con indicazione del numero di "reparto" con acclusa dichiarazione del farmacista che attesti che il reparto indicato si riferisce a medicinale).

Entità delle spese sanitarie sostenute	
Da € 0 a € 500,00	
Da € 300,01 a € 500,00	
Da € 500,01 a € 800,00	
Da € 800,01 a € 1.100,00	
Da € 1.100,00 a € 2.000,00	
Oltre € 2.000,00	

f. Beni immobili posseduti (oltre la casa per uso abitativo ed un'automobile)

Descrizione	n.1	n.2
Altri Immobili		
Autoveicoli		
Altri beni		

g. Presenza di altre prestazioni sociali erogate dal Comune di Longi(Me) ovvero dall'Unione dei Comuni o dal distretto sanitario nell'anno di riferimento nel corso dell'anno solare di richiesta del contributo:

Altre prestazioni erogate	Nessuna prestazione erogata
Punti 0	Punti 1

**GLI ACCERTATORI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# INDICE

## TITOLO I

### NORME GENERALI

Articolo	Oggetto	Pagina
Art. 1	Oggetto del Regolamento	1
Art. 2	Finalità	1
Art. 3	Forme d'intervento	2
Art. 4	Soggetti beneficiari	2
Art. 5	Condizioni di accesso	3
Art. 6	Criteri di determinazione del "reddito minimo d'inserimento"	3
Art. 7	Criteri per la determinazione del reddito	4

## TITOLO II

### ASSISTENZA FINALIZZATA

Art. 8	Assistenza economica per servizio di utilità sociale	5
Art. 9	Graduatoria	5
Art. 10	Rinuncia	6

## TITOLO III

### ALTRE FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 11	Assistenza economica continuativa	7
Art. 12	Assistenza economica straordinaria	7
Art. 13	Assistenza alloggiativa	8
Art. 14	Assistenza farmaceutica ed in generi di prima necessità	8
Art. 15	Assistenza economica mensile, straordinaria e per sostitutivo della famiglia	9
Art. 16	Contributo economico per minori, disabili e anziani collocati in strutture residenziali	11
Art. 17	Contributi in favore delle Associazioni di volontariato operanti nel campo dell'assistenza e promozione sociale	11

## TITOLO IV

### ESONERI TOTALI E PARZIALI

Art. 18	Esoneri	13
Art. 19	Approvazione della graduatoria	15

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20	Azione di rivalsa per sussidi indebiti	16
Art. 21	Alternatività delle diverse forme contributive	16
Art. 22	Adeguamento dei parametri economici	16
Art. 23	Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o privati	16
Art. 24	Leggi ed atti regolamentari	16
Art. 25	Disposizioni generali	16
Art. 26	Utilizzo dei dati personali	17
Art. 27	Rinvio normativo	17
Art. 28	Termini di validità	17

### TABELLE

Tabella 2	18
Tabella 3	19
Tabella 4	20

### ALLEGATI - FAC-SIMILI

All. A	Fac-simile- Richiesta assistenza economica	21/22
All. B	Fac-simile Richiesta Assistenza economica	23/24
All. C	Fac-simile Richiesta Assistenza economica	25/26/27



# COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

## AREA SERVIZI ALLA PERSONA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

IL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
(Bellissimo Anna Maria)

*Bellissimo Anna Maria*  
(firma)

Longi, 8 novembre 2007



PRESENTATA DALL'ASSESSORE  
AI SERVIZI SOCIALI  
(Corrado Antonino)

*Corrado Antonino*  
(firma)

Longi, 8-11-07

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8.06.1990, N. 142, RECEPITO DALLA L.R. 11.12.1991, N. 48 ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 55 L.R. 11.12.1991, N. 48.

## AREA SERVIZI ALLA PERSONA


- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
(Lombardo Rosario)

*Lombardo Rosario*



LONGI, 8 NOVEMBRE 2007

Segue 

\*\*\*\*\*

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Per quanto concerne la regolarità contabile: Parere favorevole

1	<b>INTERVENTO</b> N. _____ Cap. _____	Voce _____
	Competenza	Disponibilità al _____ 2007 Euro _____
	RR.PP. - ANNO _____	IMPEGNO N° _____ per €. _____
2	<b>INTERVENTO</b> N. _____	Voce: " _____ "

◆ Prelevamento fondo riserva ordinario € \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90, si attesta la copertura finanziaria agli Interventi:

◆

◆ n. \_\_\_\_\_

◆ n. \_\_\_\_\_

essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità.

LONGI, 08-11-07

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Rag. Antonina Ruffini



**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA**

MUNICIPALE N. 17

DEL 27-11-07

ORE 18,00 e. c.p.



# COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 / 48.50.40 - Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42

Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839

E mail: [Comune.longi@in.it](mailto:Comune.longi@in.it) - c.c.p. 13 92 59 87 – Sito Web: [www.Comunelongi.it](http://www.Comunelongi.it)

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA  
Ufficio Revisore Unico dei Conti

*ALL. "Ca"*

Rep. n. 15 del 09-11-2007

AL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
DEL COMUNE DI LONGI (ME)

**OGGETTO:** Parere revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione relativa a:  
**"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE".**

A seguito di richiesta verbale da parte di Codesto Ufficio, il qui sottoscritto *Revisore Unico dei Conti Rag. PRUITI Giuseppe, nominato con deliberazione consiliare n. 07 del 03 febbraio 2005*, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett. f) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48:

VISTA la proposta indicata in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 78 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale al punto 7) prevede il parere sulla proposta per "modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche".


esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE".**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Rag. Giuseppe Pruiti)

*Giuseppe Pruiti*







Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL PRESIDENTE**

F.to Lorena Calandi


**Il Consigliere Anziano**

F.to Antonino Calcò

**Il Segretario Comunale**

F.to Fabio Toscano


\*\*\*\*\*

<p>E' copia conforme per uso amministrativo.</p> <p>Longi, 28 novembre 2007</p> <p>Il Responsabile Dell'Area Amministrativa <i>Angelo Zingales</i></p> 	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 30 novembre 2007 al 14 dicembre 2007.</p> <p>Longi, <u>17-12-07</u></p> <p>L'Addetto F.to <u>H. CALDERONE</u></p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to <u>A. ZINGALES</u></p>
---	---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-07 ai sensi dell'Art. 12 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Longi, 17-12-07 Il Segretario Comunale F.to F. TOSCANO

<p>La presente deliberazione, in data <u>17-12-07</u>, è stata trasmessa per l'esecuzione alle seguenti aree:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Amministrativa    <input type="checkbox"/> - Economico-Finanziaria</p> <p><input type="checkbox"/> - Tecnica    <input checked="" type="checkbox"/> - Servizi alla Persona</p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Angelo Zingales</p>	<p>E' copia conforme per uso amministrativo</p> <p>Longi, <u>17-12-07</u></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA <i>Angelo Zingales</i></p> 
--	---